

Sentenza n. 199 depositata il 21 luglio 2016

Materia: Finanza pubblica

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli **artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma**, della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n.8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), **art. 8**.

Legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n.14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), **art.1, commi 2,3,4**

Esito: Dichiarazione di

- Illegittimità costituzionale **dell'art. 1, comma 4** della legge della Regione Basilicata n.14 del 2015
- Illegittimità costituzionale **dell'art. 1, commi 2 e 3** della legge della Regione Basilicata n. 14 del 2015
- Illegittimità costituzionale **dell'art. 8** della legge della Regione Umbria n. 8 del 2015, **nella parte in cui introduce il comma 7-quinquies dell'art.1 della legge della Regione Umbria n.36 del 2007**
- Cessazione della materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale **dell'art. 8 della legge della Regione Umbria n.8 del 2015, nella parte in cui sostituisce il comma 7-ter e aggiunge il comma 7-quater dell'art.1 della legge della Regione Umbria n. 36 del 2007**

Le Regioni Umbria e Basilicata hanno legislativamente disposto, attraverso le sopra evidenziate norme oggetto di impugnazione costituzionale, l'esenzione dalla tassa automobilistica per alcune categorie di autoveicoli e motoveicoli e, in particolari casi, la non applicazione delle sanzioni e degli interessi ai contribuenti che abbiano effettuati i pagamenti fuori termine previsto per l'adempimento, determinando di fatto una sostanziale proroga del suddetto termine.

In pendenza del giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme regionali, impugnate per violazione degli **artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma**, della Costituzione, le due Regioni sono intervenute nuovamente in materia con provvedimenti abrogativi che, però, non hanno portato alla completa cessazione della materia del contendere, perché alcune norme sono state successivamente reintrodotte ed altre, seppure abrogate, durante la loro vigenza hanno avuto parziale attuazione.

Cessata soltanto in parte la materia del contendere, il giudizio della Corte si è pertanto focalizzato sulle seguenti questioni:

- L'applicazione delle norme che hanno disposto l'esclusione di sanzioni e interessi per i pagamenti tardivi della tassa automobilistica entro il previsto termine (il comma 7 - quinquies, dell'art.1 della legge della Regione Umbria n. 36 del 2007 introdotto dall'impugnato art. 8 della l.r. n.8 del 2015 e l'art. 1, commi 2 e 3 della legge della Regione Basilicata);
- la tassa di circolazione forfettaria in luogo della tassa automobilistica, per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra venti e trenta anni, di interesse storico o collezionistico e iscritti in appositi registri, (introdotta dal comma 4, dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata n.14 del 2015, abrogata dall'art. 1 della l.r. 47 del 2015 e successivamente reintrodotta con l'art. 22 della l.r. n.3 del 2016 che, presentando il medesimo contenuto precettivo, ha così determinato il trasferimento del giudizio su quest'ultima norma).

In materia, la Corte costituzionale è stata recentemente investita della questione sulla competenza, statale o regionale a legiferare e si è pronunciata con la sentenza n. 288 del 2012 che non annovera la tassa automobilistica tra i tributi regionali propri e riconosce allo Stato la competenza esclusiva a legiferare su ogni aspetto della disciplina sostanziale di predetta tassa, in particolare l'istituzione della stessa.

La Corte ha, inoltre, dichiarato che, in materia, le Regioni non hanno competenza neanche nel prevedere le esclusioni di sanzioni per pagamenti tardivi e i relativi termini, osservando che il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998 n.418, recante il Regolamento per il trasferimento alle regioni ordinarie delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche, attiene soltanto alle modalità di applicazioni delle sanzioni, ma non al regime sostanziale delle stesse.

Le norme regionali impugnate sono state, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime.